IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA

SEZIONE II

N. 967 / 2017 VG

Il Giudice,

letta l'istanza del Notaio dott.ssa Bovo depositata in data 1 marzo 2017,

esaminata la nota depositata in data 21 marzo 2017,

ritenuto che ai sensi degli artt. 56 legge 16 febbraio 1913, n. 89, è prevista la nomina dell'interprete alla "*parte che è interamente priva dell'udito*" "*ove il sordo non sappia leggere*" ovvero al "*muto o sordomuto*" "*se non sappia o non possa leggere e scrivere*";

osservato che la ratio della norma è consentire ai soggetti sopra indicati, che si esprimono con un linguaggio intelligibile solo da chi lo ha studiato e appreso, di manifestare il proprio consenso;

osservato che il caso di specie, ove il beneficiario sarebbe un soggetto affetto di "sclerosi laterale amiotrofica", è diverso, in quanto costui è in grado di comunicare sebbene tramite un sintetizzatore che consente di tradurre impulsi oculari in parole scritte a video;

rilevato che il problema non è tanto quello di comprendere il valore del significante e svelarne il significato, ma di verificare l'attendibilità dello strumento e della accuratezza del sensore;

ritenuto che le norme previste dagli articoli 56 e 57 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 non possano trovare applicazione nemmeno analogica, difettando l'*eadem ratio*;

p.q.m.

rigetta l'istanza.

Nulla sulle spese.

Il Giudice

Dr.ssa Eugenia Italia

Firmato Da: ITALIA EUGENIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13e851